Ulteriori risorse potranno essere erogate dalle Regioni con fondi propri. In particolare, le Regioni e Provincie Autonome non rientranti nel Mezzogiorno possono attivare l'incentivo dedicandovi risorse nell'ambito dei POR 2007-2013, nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla L. 183/1987³⁰⁸.

Al 31 gennaio 2014 le istanze di prenotazione ammesse al beneficio per disponibilità dei fondi, ricevute dall'INPS, sono state 21.160. Di queste, 15.523 sono state confermate, in particolare per 13.268 attivazioni di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.975 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Circa il 62 per cento delle richieste confermate ha interessato uomini. In termini di età dei lavoratori, il 45 per cento degli incentivi ha interessato lavoratori di età compresa tra i 15 e i 24 anni mentre 8.344 hanno interessato giovani dai 25 ai 29 anni. Il 67,1 per cento delle comunicazioni confermate fanno riferimento al settore dei Servizi a fronte del 21,3 dell'Industria in senso stretto e del 10,5 delle Costruzioni.

Monitoraggio incentivi occupazionali per i giovani ex L.214/2011

Sono 24.581 i contratti di lavoro attivati grazie ai 232 milioni stanziati dal Fondo straordinario previsto dalla L. 214/2011 a favore di giovani under 29 e delle donne. Coerentemente con lo spirito della norma, che intendeva incentivare il superamento della precarietà dei rapporti di lavoro per queste categorie di persone, oltre 23.000 casi riguardano conversioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Il decreto di costituzione del Fondo prevedeva un incentivo pari a 12.000 euro per le aziende che avessero 'stabilizzato' entro il 31 marzo 2013 rapporti di lavoro a termine (collaborazione coordinata, a progetto, ecc.), incentivi da 3.000 a 6.000 euro per nuove assunzioni a tempo determinato della durata minima di 12 mesi, mentre per i rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato l'importo dell'incentivo previsto è proporzionale all'orario di lavoro (per un part time al 50 per cento l'incentivo è stato pari a 6.000 euro, per uno al 70 per cento di 8.400 euro). Complessivamente sono state presentate 44.054 domande di incentivi, per un totale di 409,2 milioni. Nei limiti dello stanziamento, ne sono state accettate 24.581, per un totale di 232,1 milioni. Per quanto riguarda la tipologia dei rapporti di lavoro attivati, quasi il 50 per cento è costituito da trasformazioni e stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato full time, per complessivi 146,3 milioni, mentre circa il 40 per cento è rappresentato da conversioni in contratti a tempo indeterminato part time, per un importo complessivo di 75,2 milioni (corrispondente in media a 7.684 euro a istanza). Limitato è stato, invece, l'uso dell'incentivo per la stipula di nuovi contratti a tempo determinato. Gli importi impegnati verranno erogati dall'INPS in unica soluzione dopo 6 mesi dalla trasformazione dei contratti o dall'assunzione dei lavoratori avviati nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del decreto) e il 31 marzo 2013³⁰⁹.

Riguarda la staffetta generazionale³¹⁰, Italia Lavoro ha predisposto un'iniziativa sperimentale volta a stimolare l'impresa ad assumere giovani con contratto di apprendistato e/o a tempo indeterminato, a fronte di una conversione del contratto, da *full-time* a *part-time*, dei lavoratori più anziani

COCUS

³⁰⁸ Tali risorse sono già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano di cui alla L.183/1987. Previsione della Legge di Stabilità 2014, art.1 co. 219.

³⁰⁹ Circolare dell'INPS n.122 del 17.10.2012.

³¹⁰ Previsto dalla L. 92/2012

della medesima azienda³¹¹. La differenza contributiva conseguente alla trasformazione viene compensata con risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Regioni.

Occupazione giovanile nel settore della green economy

È stato prorogato al 15 maggio 2013 il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle 'Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy'*. Il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della *green economy* e in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni; nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per la concessione dei finanziamenti sono state messe a disposizione risorse pari a 460 milioni, di cui 10 milioni sono riservati al finanziamento di progetti d'investimento proposti da società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e 70 milioni sono riservati al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del sito di interesse nazionale di Taranto (ex. D.L.128/2012).

Incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno

In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno, il Governo ha finanziato con il D.L. 76/2013: i) misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (80 milioni); ii) misure del Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l'inclusione sociale (80 milioni); iii) borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati che non studiano e che non partecipano ad alcuna attività di formazione (168 milioni). Gli interventi sono descritti nei paragrafi di competenza. E' stato inoltre ampliato³¹² il periodo di utilizzo del credito d'imposta³¹³ maturato per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno³¹⁴.

Un progetto specifico portato avanti da Italia Lavoro per le Regioni Convergenza e, in misura ridotta, anche nelle Regioni Competitività, è 'Lavoro&Sviluppo4' (L&S4) che si propone di realizzare 2400 tirocini a favore di soggetti non occupati residenti e di promuovere, mediante incentivi all'assunzione, l'inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi. L'impianto progettuale di L&S4 è incentrato sulle seguenti linee d'intervento: i) trasferire ai

2

³¹¹ In questo modo, il giovane avrà la possibilità di essere inserito in un'azienda e, a seconda dei casi e della disponibilità, ricevere un'adeguata formazione direttamente dal lavoratore più anziano. D'altro canto, quest'ultimo è incentivato ad accettare volontariamente la trasformazione del contratto perché vedrà comunque garantito (da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36 mesi) il versamento integrale dei contributi previdenziali lavorando la metà del tempo. Il progetto si realizza attraverso le risorse che il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha assegnato alle Regioni e Province autonome con il Decreto Direttoriale n. 807 del 19/10/2012.
³¹² D.L. 76/2013, art. 2 co. 9 cvt. in L.99/2013

³¹³ Nello specifico, il credito è utilizzabile sempre secondo il regime della compensazione, entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione, come previsto in precedenza.

³¹⁴ L'articolo 2 del D.L. 70/2011, cvt. in L.106/2011, e successivamente modificato dall'art.59 del D.L. n.5/2012, cvt. in L.35/2012, ha previsto un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, 'svantaggiato' o 'molto svantaggiato', assunto nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a incremento dell'organico, nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore del decreto.

Servizi per il Lavoro coinvolti (CPI, Agenzie per il Lavoro, ecc.) un *set* di metodologie, strumenti e competenze, necessario alla promozione, gestione e monitoraggio degli interventi di politica attiva avviati nell'ambito del Progetto; *ii*) promuovere l'attivazione, gestione e monitoraggio degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal Progetto, articolati nelle seguenti tipologie: (a) tirocinio in loco (il percorso formativo *on the job*, della durata massima di sei mesi, si svolge presso una 'azienda *target*' operante nelle Regioni Convergenza); (b) tirocinio in mobilità (il percorso formativo, della durata massima di sei mesi, si svolge presso una 'organizzazione accogliente' individuata su puntuale e specifica richiesta dell'azienda *target*)³¹⁵.

In merito a quest'ultimo progetto, a settembre 2013 è stato aperto il Bando Giovani Laureati NEET. Il progetto di Italia Lavoro offre una borsa di studio per 3.000 tirocini a giovani tra i 24 e 35 anni laureati³¹⁶ che i) si trovano in uno stato di disoccupazione, ii) non cercano lavoro e iii) sono fuori da percorsi formativi. L'obiettivo è quello di riavvicinare i laureati al mercato del lavoro e supportarli nella ricerca attiva di un'occupazione, attraverso una concreta esperienza in azienda. Il bando è rivolto principalmente alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza. Sono anche previste 200 borse per svolgere tirocini in mobilità in altre regioni. Le risorse a disposizione del progetto ammontano a 10 milioni. A fine novembre, circa 25.000 giovani avevano presentato la propria candidatura. Le aziende che hanno dimostrato interesse sono state invece 10.500. A dicembre 2013 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Obiettivo Convergenza per attivare una struttura di governance che si occupi di selezionare, nell'ambito dei piani regionali per il lavoro, le migliori esperienze in termini di risultati e qualità del spesa nelle seguenti macro aree: i) apprendistato, ii) tirocinio, iii) autoimpiego e autoimprenditorialità, accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo, v) alternanza scuola lavoro e vi) orientamento e placement.

Incentivi all'occupazione femminile

Al fine di assicurare il sostegno a iniziative di carattere imprenditoriale femminile e di favorire maggiori occasioni di occupazione per le donne è stata firmata a marzo 2013 una Convenzione per la costituzione di una sezione dedicata del 'Fondo di Garanzia per le PMI'³¹⁷. La sezione speciale³¹⁸ concede agevolazioni

³¹⁷ L'accordo sottoscritto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 marzo 2013. La convenzione è stata successivamente approvata con decreto del 15 aprile 2013.

³¹⁵ Le facilitazioni economiche relative ai dispositivi prevedono per i tirocinanti una borsa mensile di 500 euro nel caso in cui il soggetto beneficiario sia coinvolto in un intervento realizzato a meno di 50 Km di distanza dal proprio luogo di residenza (1.300 euro altrimenti); per le imprese: un supporto economico di 250 euro mensili per l'attività di tutoraggio (assistenza e formazione) svolta dall'azienda ospitante nei confronti del soggetto beneficiario della politica attiva del lavoro. Gli incentivi alle imprese per l'assunzione dei tirocinanti sono parametrati in relazione alla tipologia di contratto posto in essere e cioè: 6.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno; 4.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett.); 3.500 euro per ogni assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 4.700 euro per ogni assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

³¹⁶ La preferenza è stata data ai giovani in possesso di laurea in uno di quegli ambiti disciplinari che comportano maggiori difficoltà per l'inserimento nel mercato del lavoro (ovvero i seguenti gruppi: geo-biologico, letterario, psicologico, giuridico, linguistico, agrario e politico-sociale).

nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa e ha una dotazione complessiva di 20 milioni. La metà delle risorse è destinata alle start-up. La sezione è rivolta alle micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche³¹⁹: i) società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne; ii) società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; iii) imprese individuali gestite da donne.

Ad azioni d'internazionalizzazione dell'imprenditoria femminile è stato inoltre riservato, per il secondo anno consecutivo, un apposito stanziamento del 'Fondo per la promozione straordinaria del *made in Italy*'.

A settembre 2013 è partita la campagna d'informazione 'Riparti da te' destinata alle donne che vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale attraverso il micro-credito. La campagna è anche rivolta a tutti gli altri soggetti, enti, organizzazioni no profit, società e istituti privati che vogliano collaborare per aumentare le disponibilità di micro-credito per le imprese femminili³²⁰.

Tra le altre importanti misure recentemente assunte per favorire l'occupazione femminile, vi è il decreto in materia di agevolazioni contributive per i contratti d'inserimento lavorativo stipulati, fino alla data del 31 dicembre 2012, con donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in Regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile³²¹. A questo si affianca il decreto che rende operativi gli incentivi per l'assunzione - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - di donne disoccupate in settori produttivi caratterizzati, negli assetti occupazionali, da rilevanti disparità di genere, come previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro³²².

Italia Lavoro sostiene il progetto Lavoro Femminile Mezzogiorno (La.Fem.Me), volto a incrementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro nelle Regioni Convergenza. La.Fem.Me. sostiene interventi e programmi, promossi dalle amministrazioni regionali, che potenzino e diffondano servizi integrativi e innovativi per la conciliazione del lavoro con la famiglia, anche combinati con misure d'incentivazione alla maggiore partecipazione al lavoro delle donne, eventualmente da attivare nelle aziende attraverso la contrattazione decentrata.

Un ulteriore progetto è l'Azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona (AsSaP), che ha come obiettivo la realizzazione di politiche attive per l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale nel settore dei

³¹⁸ Sezione speciale 'Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari opportunità'.

L'accordo sottoscritto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 marzo 2013. La convenzione è stata successivamente approvata con decreto del 15 aprile 2013.

³¹⁹ La definizione delle imprese femminili è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L. 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

³²⁰ Per maggiori informazioni si veda: <u>www.microcreditodonna.it</u>.

³²¹ Come previsto dal D.Lgs. 276/2013, art. 54, a marzo 2013 è stata data attuazione al provvedimento che consente di riconoscere incentivi economici a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in Regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

³²² In attuazione a quanto previsto dalla L. 92/2012, art.4, che ha introdotto un'agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono donne nelle aree svantaggiate. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione del 50 per cento dei contributi per una durata pari a dodici mesi, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato e in somministrazione.

servizi di cura o assistenza³²³. Il programma è stato attivato fino a marzo 2013 nelle Regioni Obiettivo Convergenza³²⁴.

Conciliazione lavoro - famiglia

Per fronteggiare la discriminazione che molte donne vivono sul mercato del lavoro, particolarmente penalizzate dalla crisi in atto, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto nuove norme di tutela ma dare concreta attuazione a quelle già esistenti, attraverso azioni che siano in grado di cambiare l'approccio culturale con cui le aziende, ma anche i singoli, guardano a questo tema. Gli incentivi avviati nel 2013 hanno portato ai seguenti risultati: 6.500 donne assunte grazie alle previsioni in favore di donne e over 50 della legge 92/2012, di cui 2.000 a tempo indeterminato e 4.500 solo nel Mezzogiorno; 18.000 domande pervenute all'INPS a seguito degli incentivi all'occupazione giovanile, di cui il 38 per cento ha riguardato donne (7.000 domande per assunzioni a tempo indeterminato di giovani donne fino a 29 anni, di cui 2.700 solo nel Mezzogiorno). Inoltre, a gennaio 2014 è stata istituita una commissione ad hoc sulla conciliazione lavoro-famiglia la cui attività è finalizzata a una ricognizione dello stato dell'arte e all'individuazione delle azioni che potranno essere messe in atto, distinguendo quelle attuabili a titolo non oneroso da quelle per le quali sarà invece necessario sostenere costi.

Partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa e produttività

La Legge di Stabilità 2014³²⁵ istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015 per l'incentivazione di iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato per lavoratori dipendenti.

In merito alle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, la Legge di Stabilità 2014 riduce da 400 milioni a 305 milioni il limite massimo di spesa per il 2014³²⁶. La decisione fa seguito alla proroga al 31 dicembre 2014 delle misure di detassazione dei salari di produttività³²⁷. Inoltre, a febbraio 2014 è stato firmato il decreto che ripartisce 607 milioni di sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello riferiti alle somme corrisposte nel 2013. Si ricorda che la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, tra i numerosi ambiti di operatività, è intervenuta anche sulla regolamentazione dello sgravio

³²³ L'Azione è promossa e finanziata con 19 milioni e 757 mila euro dal MLPS, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuata da Italia Lavoro, con il contributo del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 'Governance e azioni di sistema'. Si confronti anche il par. II. 7 'Welfare e povertà'.
324 E' stato previsto un voucher da 2.000 euro per ogni destinatario che abbia completato il percorso di

³²⁴ E' stato previsto un voucher da 2.000 euro per ogni destinatario che abbia completato il percorso di politica attiva della durata di almeno 64 ore, assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine (minimo 12 mesi) come colf o badante, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con profilo professionale di base; 2.500 euro per ogni destinatario che abbia completato il percorso di politica attiva della durata di almeno 80 ore, assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine (minimo 12 mesi) per qualifiche più alte di specializzazione/assistenza domiciliare di durata integrativa, nel caso di attività collegata all'instaurazione di rapporti di lavoro e adeguamento delle competenze per profilo professionale qualificato.

³²⁵ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 180. Le modalità di utilizzo del Fondo sono determinate da un decreto ministeriale del MLPS.

³²⁶ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 413. Fondo previsto dall'art. 1, co. 481, della L. 228/2012.

³²⁷ Disposta a seguito dell'adozione del DPCM del 22 gennaio 2013 recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2013. Si rinvia al paragrafo sulla Riforma Fiscale per maggiori dettagli.

contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 247/2007.

L'evoluzione della contrattazione collettiva di II livello e aziendale è cruciale per il processo di modernizzazione e sviluppo del mercato del lavoro. Da qui deriva la necessità di agire sia sul lato della rappresentatività sindacale - aggiornando, se necessario, la legislazione anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 - sia sulla costruzione di una banca-dati integrata on-line della contrattazione di I e II livello - che consenta di produrre una reportistica in grado di affinare l'analisi sul mercato del lavoro e la sua evoluzione.

Imprenditorialità

Per promuovere l'imprenditorialità e contrastare il disagio sociale, il Governo ha finanziato interventi a favore degli individui residenti nelle aree del Mezzogiorno. A tale fine si consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 (328 milioni utilizzabili nel triennio 2013-2015) per misure volte a: i) favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (80 milioni - fondi già richiamati tra le misure per l'occupazione nel Mezzogiorno sopra descritte); ii) favorire la realizzazione di progetti di giovani e persone in categorie svantaggiate, per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici (80 milioni). Per questa seconda azione, sono previste risorse nel limite di 26 milioni per ciascuno degli anni dal 2013 al 2014 e di 28 milioni per l'anno 2015.

Con il D.L. 76/2013 è stato eliminato il limite di 35 anni di età per la creazione di S.r.l.s.. Caratteristica di questo tipo di società è un regime particolarmente agevolato, sia per l'ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (basta 1 euro), sia per i minori costi da sostenere in fase d'avvio³²⁸. E' poi stato eliminato l'obbligo di scegliere l'amministratore tra i soli soci.

Lo stesso provvedimento contiene una serie d'interventi rilevanti per le start-up innovative, semplificando e ampliando i requisiti per l'accesso alla normativa di settore. In particolare, è stato abrogato l'obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie. Inoltre, si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l'identificazione del carattere innovativo della start-up, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20 per cento al 15 per cento ed estendendo l'accesso alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale, e alle società titolari di un software originario registrato presso Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Quest'ultima misura mira a favorire un incremento delle start-up innovative nel campo dell'economia digitale.

La Legge di Stabilità 2014 prevede alcuni interventi specifici indirizzati ai giovani imprenditori nel settore agricolo. In particolare, l'accesso al mercato dei

 $^{^{328}}$ Con la rimozione del limite di età, le precedenti società a capitale ridotto non hanno più ragione d'essere e sono pertanto eliminate.

capitali³²⁹, di cui alla legge 289/2002, deve essere prioritariamente rivolto ai giovani imprenditori dei settori agricolo e ittico³³⁰. Nell'ambito delle dismissioni di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, la stessa legge prevede che i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano essere oggetto di riordino fondiario a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura³³¹.

Con il decreto 'Destinazione Italia' è prevista la revisione della normativa relativa all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Il sistema di agevolazioni viene improntato a una funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione femminile e giovanile. In particolare, l'agevolazione è diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne. L'intervento pubblico è, pertanto, esteso anche all'imprenditoria femminile³³². Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75 per cento della spesa ammissibile. L'assenza del contributo a fondo perduto (previsto, invece, nella legge attuale), definisce una maggiore selettività e sostenibilità dello strumento, nonché una forte qualificazione del target di riferimento dello stesso. Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (non vi è più, quindi, una limitazione alle aree svantaggiate del Paese) e sono concessi in regime de minimis. La necessità di riattivare il regime di aiuto anche al di fuori dei territori interessati a crisi industriali complesse di rilievo nazionale, a cui il regime resta prioritariamente destinato, deriva dalla numerosità delle situazioni di crisi oggi esistenti che, pur determinando significativi effetti per la politica industriale italiana, non rientrano nella definizione più stringente di crisi industriale complessa.

SOOS

'Fondo Mecenati' per l'imprenditoria giovanile

Si è costituita la commissione di valutazione dei progetti presentati a seguito dell'avviso pubblico di procedura per il cofinanziamento di progetti volti a incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni attraverso il 'Fondo Mecenati', istituito presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. A questo fondo possono accedere le grandi strutture private che intendono investire risorse proprie sulla valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale di giovani meritevoli. Il Dipartimento cofinanzia al 40 per cento la spesa che i cd. mecenati destinano a giovani under 35, nell'ambito di progetti finalizzati a creare concrete e immediate opportunità lavorative, professionali o imprenditoriali.

Per quanto riguarda le modalità di accesso ai fondi, i giovani non si relazioneranno direttamente con il Dipartimento della Gioventù, né con il 'Fondo Mecenati', ma potranno

³²⁹ Come previsto dall'art. 66, comma 3, della L. 289/2002, che ha introdotto un regime di aiuti (conforme al diritto comunitario) volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole. Sulla base di tale norma è stato successivamente previsto il conferimento all'ISMEA - attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio - di risorse da destinare a tali finalità

³³⁰ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co.31.

³³¹ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co.34-35. Le norme individuano anche i criteri cui gli enti proprietari devono attenersi per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli. Fermo restando che l'assegnazione non può avvenire a un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, quando abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli. In caso di pluralità di richieste, si procede mediante sorteggio, fermo restando il canone base

 $^{^{332}}$ D.L. 145/2013, art.2 cvt. in L.9/2014.

partecipare ai bandi indetti dalle strutture private e realizzati grazie al cofinanziamento pubblico. Il 'Fondo Mecenati' ha una dotazione di 40 milioni, implicando un intervento complessivo, grazie al coinvolgimento dei 'mecenati', di circa 100 milioni.

Modifiche alla disciplina del lavoro

Come detto in precedenza, sono state apportate alcune modifiche alla riforma del lavoro introdotta dalla L. 92/2012, per superare parte delle criticità che erano emerse dopo la sua approvazione. A tal fine sono state integrate le norme che agiscono sui contratti di lavoro a termine, intermittente, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio, nonché sulla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento individuale.

Il D.L. 76/2013 per i contratti di lavoro a tempo determinato, ha demandato alla contrattazione collettiva di livello aziendale, anche di secondo livello³³³, l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare contratti c.d. 'acausali', ovvero contratti per cui non è necessaria l'indicazione delle 'ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo', richieste di norma per tale tipologia contrattuale. Tale contratto può essere prorogato, per una durata massima complessiva di 12 mesi. La disposizione è valida anche per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che interessano le agenzie di lavoro interinale. Al fine di semplificare le procedure esistenti per i contratti a tempo determinato, è abolito l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al centro per l'impiego territorialmente competente la prosecuzione 'di fatto' del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine fissato³³⁴.

Oggetto di contrattazione di secondo livello sono anche gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo. In generale, è stato abbreviato il periodo di sospensione tra due successivi contratti a termine: l'intervallo passa da 60 a 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Questa disciplina generale non si applica ai contratti a termine stipulati dai lavoratori in mobilità e ai lavoratori stagionali, oltre che nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale o territoriale.

A marzo 2014 il Governo³³⁵ è intervenuto di nuovo sul contratto a termine, che al momento rimane la forma contrattuale maggiormente utilizzata nell'avviamento al lavoro dipendente (circa il 68 per cento del totale degli avviamenti nel 2013). E' stata elevata da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, consentendo al datore di lavoro di poter instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata di trentasei mesi.

³³³ Sempre che sia stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale

³³⁴ In particolare, è stato abolito l'obbligo - prima contenuto nel D.Lgs. 368/2011, co. 2 bis - di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, prima della scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale data, indicando, altresì, la durata della prosecuzione (D.L. 76/2013, art. 7, co. 1). E' stato, altresì, abrogato l'obbligo di comunicazione della continuazione 'di fatto' del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito. Tuttavia, il datore deve comunicare, entro 5 giorni, la proroga del termine inizialmente fissato o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. ³³⁵ D.L. 34/2014.

Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. E' inoltre stabilita la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni per un massimo di otto volte, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Il Governo ha anche introdotto il limite del 20 per cento di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo. Si lascia comunque alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo anche tenendo in conto le esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. In aggiunta, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possano comunque stipulare un contratto a termine così da tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole.

La disciplina del 'distacco'³³⁶ viene integrata, al fine di prevedere che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa³³⁷, l'interesse dell'impresa da cui il lavoratore viene distaccato sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Si ricorda, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto che agevola l'applicazione dei contratti di rete alle imprese agricole³³⁸ e che definisce le modalità per effettuare un'unica comunicazione delle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti.

Per i contratti di lavoro intermittente, è stato stabilito che i lavoratori possono essere impiegati in prestazioni di lavoro intermittente per non più di 400 giornate nell'arco di tre anni solari. Superato questo limite, il rapporto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. La disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive al 1°gennaio 2014.

Le disposizioni in materia di lavoro a progetto³³⁹, sono modificate come segue: *i*) si esclude il ricorso all'istituto del lavoro a progetto per lo svolgimento di compiti 'meramente esecutivi' e 'ripetitivi'; *ii*) se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente; *iii*) la definizione per iscritto degli elementi contrattuali obbligatori è sempre richiesta (e non soltanto ai fini della prova); *iv*) con riferimento alle attività realizzate dai *call-center outbound*³⁴⁰, si prevede che l'espressione 'vendita diretta di beni e di servizi' si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi.

In merito alla normativa che disciplina il lavoro accessorio, il Governo ha chiarito l'ambito applicativo dell'istituto, escludendo che le prestazioni debbano

³³⁶ Di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003

³³⁷ Ai sensi del D.L. 5/2009.

³³⁸ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 gennaio 2014. Sono considerate imprese agricole le cooperative, imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela

³³⁹ Modificando così gli articoli 61 e 62 del D.Lgs. 276/2003.
340 Questo tipo di attività è esclusa dall'ambito applicativo del lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 e disciplinata dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

avere natura meramente occasionale; si sopprime la previsione che, nell'ambito dell'impresa familiare³⁴¹, trovi applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato. Si prevede, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa emanare un proprio decreto sull'uso dei *voucher* per specifiche categorie di soggetti svantaggiati da parte delle amministrazioni pubbliche³⁴².

La disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione - nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte dei datori di lavoro con più di 15 lavoratori è stata modificata escludendo dall'ambito di applicazione: i) i casi di licenziamento per il superamento del periodo di comporto (cioè, per il superamento dei limiti massimi di assenza dal lavoro per i casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio); ii) i licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, con assunzioni presso altri datori di lavoro; iii) le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Inoltre, la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice³⁴³ come elemento di prova su cui formulare il proprio giudizio.

Il Governo è anche intervenuto per dare maggiori tutele ai lavoratori, con l'estensione delle tutele in materia di contrasto delle c.d. 'dimissioni in bianco'³⁴⁴ ai lavoratori e alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione.

E' stato soppresso il termine entro cui le organizzazioni sindacali e imprenditoriali stipulano accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà³⁴⁵ per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (ordinaria e straordinaria). Dal 1°gennaio 2014 è diventato operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale³⁴⁶. Da tale data le aziende dei settori in cui non sono stati attivati i nuovi fondi devono versare un contributo dello 0,5 per cento per il finanziamento del fondo residuale³⁴⁷, fermo restando eventuali addizionali contributive a carico del datore di lavoro connesse a tale istituto. Laddove al 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi bilaterali, l'obbligo di contribuzione al 'Fondo di solidarietà residuale' è sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014, con decorrenza

³⁴¹ Di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

³⁴² Il decreto dovrà stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.

³⁴³ Ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile

³⁴⁴ Di cui all'articolo 4, commi da 16 a 23, della L. 92/2012. In particolare, la norma ha esteso (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e ha previsto che l'obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

³⁴⁵L'istituzione di tali fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per le imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti. La legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 185 innova la normativa a riguardo.

³⁴⁶ Di cui ai commi 19 e seguenti dell'articolo 3 della stessa L. 92/2012.

³⁴⁷ Nel caso siano in corso procedure per la costituzione dei fondi bilaterali di settore, il contributo è sospeso fino al 31 marzo 2014. Se entro tale data i fondi non saranno costituiti, le aziende dovranno versare lo 0,5 per cento al fondo residuale anche per i primi tre mesi del 2014.

retroattiva dell'obbligo contributivo qualora le procedure non concludano entro il termine previsto³⁴⁸.

Il Governo ha attribuito³⁴⁹ valore ai periodi di permesso per effettuare donazione di sangue e di congedo parentale per paternità e maternità, che rientrano ora tra quelli per cui non si applicano nel periodo transitorio riduzioni per accedere al pensionamento anticipato.

Stabilizzazione degli associati in partecipazione

Nel D.L. 76/2013, il Governo è intervenuto a favore della stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro e a garanzia del corretto utilizzo tali contratti.

Il contratto di associazione in partecipazione prevede che l'associante (o imprenditore) attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa (o di uno o più affari), a fronte di un corrispettivo, che può consistere nel versamento di capitale o nell'esecuzione di un'attività lavorativa. La stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti che in precedenza erano associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione, mentre il datore di lavoro deve versare³⁵⁰ un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi. I nuovi contratti, gli atti di conciliazione e l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario, devono essere stati depositati dai datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2014, presso le sedi competenti dell'INPS, il quale trasmette alle Direzioni territoriali del lavoro gli esiti delle conseguenti verifiche. Il buon esito delle verifiche comporta l'estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione e tirocinio. Infine, si prevede che per le nuove assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legge per i rapporti a tempo indeterminato. La Legge di Stabilità 2014, ha poi prorogato tale termine, consentendo alla procedura di concludersi entro il 31 luglio 2014³⁵¹.

Il D.L. 76/2013 è intervenuto per semplificare le comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro. In particolare, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altri enti, gestori di forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

Sono state rafforzate le tutele in materia d'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, aumentando le sanzioni e chiarendo che tutte le prestazioni, anche quelle basate su contratti di lavoro non subordinato, devono essere svolte nel rispetto

FOCE

³⁴⁸ Si veda il link relative alla circolare dell'Inps del 29 gennaio 2014 di resoconto sul 2014: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2015%20del%2029-01-2014.htm&iiDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI.

³⁴⁹ Come previsto dall'art. 4 bis del D.L. 101/2013.

³⁵⁰ Alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

³⁵¹ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 133. La L.99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha soppresso il comma 4 dell'art. 9 nella parte in cui prevedeva l'obbligo del deposito presso le DTL dei contratti aziendali che derogano alla disciplina legale e contrattuale collettiva in determinate materie ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, cvt. in L.148/2011.

delle norme in materia d'igiene, salute e sicurezza. In particolare, il D.L. 76/2013 prevede che ai lavoratori dipendenti con contratto di somministrazione si applichino integralmente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'intero periodo di missione del lavoratore presso il soggetto utilizzatore. Per prevenire reati derivanti dalla violazione delle norme anti infortunistiche, a febbraio il Ministero del Lavoro ha firmato un decreto per la semplificazione delle procedure per le piccole e medie imprese che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG).

S

Bando ISI 2013

L'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. I fondi a disposizione: sono resi disponibili 307,359 milioni con il Bando ISI 2013 (le cui iscrizioni si sono aperte da gennaio ad aprile 2014). Il contributo, pari al 65 per cento dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato a fondo perduto dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. Il progetto d'incentivi dell'INAIL alle imprese è alla sua quarta edizione annuale, dopo essere stato inaugurato nel 2010.

Si evidenzia poi che sempre in un'ottica di sistema e di stretto coordinamento tra gli interventi, la Legge di Stabilità 2014 ha autorizzato la riduzione dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel limite complessivo di un importo pari a 1 miliardo per il 2014, 1,1 miliardi per il 2015 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2016 per il triennio 2014 – 2016. Tale intervento è, comunque, finalizzato, così come previsto dalla legge 147/2013, a una strutturale rivisitazione delle tariffe da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 38/2000 che tenga conto dell'andamento infortunistico.

Nello stesso ambito si pone, in attesa dell'introduzione di un meccanismo automatico di rivalutazione del danno biologico, la previsione dell'aumento in via straordinaria dell'indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore d'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spessa annua di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014³⁵².

Incentivi per il reinserimento lavorativo

³⁵³ Di cui all'art. 6 della L. 223/1991.

La crisi economica ha comportato, specie presso le piccole e medie imprese, un notevole incremento di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, i quali non danno luogo all'iscrizione dei lavoratori interessati nelle liste di mobilità³⁵³ e ai conseguenti benefici, in caso di assunzione, previsti dalla legge stessa. Per agevolare il reimpiego dei lavoratori licenziati da queste imprese, è stato integrato il beneficio a favore dei lavoratori che assumono, e sono state poste in essere politiche attive finalizzate al mantenimento della professionalità o alla riqualificazione dei lavoratori licenziati. Per tali scopi sono stati stanziati 20

³⁵² L'intervento prosegue quanto già disposto dall'art.1, commi 23 e 24, della L.247/2007 rappresentando un ulteriore incremento della rivalutazione delle prestazioni secondo gli indici ISTAT.

milioni a valere sulle risorse disponibili del 'Fondo di rotazione per la formazione professionale' e l'accesso al FSE³⁵⁴. Il beneficio è concesso a favore dei datori di lavoro privati, che nel corso del 2013 assumono (a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione) lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Il beneficio è quantificato in 190 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in 190 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 190 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato con tributo è riconosciuto anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, mentre non si applica per il lavoro domestico.

La Legge di Stabilità per il 2014³⁵⁶ ha poi introdotto procedure agevolate per l'accesso alle risorse del FSE per le iniziative di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione³⁵⁷ di cui, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può erogare ai soggetti pubblici (o a totale partecipazione pubblica), titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione Europea. L'importo dell'anticipazione non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità.

Si ricorda inoltre, che a decorrere dal 1°gennaio 2013 la L. 92/2012³⁵⁸ ha previsto una riduzione contributiva del 50 per cento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

In modo più organico, con il D.L. 76/2013 è stato introdotto un nuovo incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato delle persone disoccupate. In particolare, è prevista la concessione di un contributo per l'assunzione di lavoratori disoccupati che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato³⁵⁹.

³⁵⁴ Di cui all'art. 25 della L. 845/1978 e successive modifiche.

358 Art. 4, commi 8-11 della L. 92/2012.

³⁵⁵ In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro.

³⁵⁶ Legge di Stabilità 2014, art.1 co. 219.

³⁵⁷ L. 845/1978, art. 25.

³⁵⁹ Il beneficio è escluso con riferimento ai lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte d'impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

E' stata ripristina la norma³⁶⁰, abrogata dalla legge 92/2012, in base alla quale per i servizi pubblici per l'impiego restano in stato di disoccupazione i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione la Legge di Stabilità per il 2014³⁶¹ ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 'Fondo per le politiche attive del lavoro', con una dotazione iniziale pari a 15 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto dovranno essere stabilite le iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro. Tra queste, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione con il sostegno di programmi formativi specifici.

Il Governo ha rifinanziato la cd. legge Smuraglia (L. 193/2000) che contiene una serie di misure volte a favorire l'impiego di detenuti in attività lavorative, sostanzialmente estendendo benefici fiscali e sgravi contributivi alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei loro confronti. L'autorizzazione di spesa è aumentata di 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Italia Lavoro ha proseguito l'azione di sistema 'Welfare to Work', attuato in 18 Regioni e in una Provincia autonoma, anche per il triennio 2012/2014, sulla scia degli ottimi risultati raggiunti dalla precedente esperienza del progetto terminata il 31 dicembre 2011³⁶². La nuova azione intende attuare politiche e servizi adeguati a fronteggiare gli effetti della crisi sull'occupazione. Pertanto, saranno promosse azioni di politica attiva per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi. Per raggiungere tali risultati l'Azione punta sulla formazione e lo sviluppo delle competenze delle persone per allinearli ai bisogni delle imprese, nonché su un uso più efficiente del sistema degli ammortizzatori sociali. In particolare le linee d'intervento si possono così sintetizzare: i) attuazione dell'Accordo Stato/Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive; ii) potenziamento e valorizzazione del ruolo dei Centri per l'Impiego; iii) ricollocazione di giovani disoccupati e inoccupati e sviluppo della competitività; iv) programmazione integrata delle politiche del lavoro e dello sviluppo. Tra le misure inserite nell'azione di sistema c'è un intervento rivolto in particolare agli ex dirigenti e quadri disoccupati, che prevede la concessione di un contributo per la creazione d'impresa o l'autoimpiego fino a un massimo di 25.000 euro lordi elevabile a: i) un massimo di 50.000 euro lordi nel caso di associazione professionale e/o impresa costituita in forma societaria da due ex dirigenti e/o quadri, disoccupati; oppure ii) un massimo di 75.000 euro lordi nel caso di associazione professionale e/o impresa costituita in forma societaria e/o di

³⁶⁰ Art.4, comma 1, lettera a) del D.Lgs.181/2000.

³⁶¹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 215.

³⁶² Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite la Direzione Generale per le politiche attive e passive ha infatti, deciso di rifinanziare e promuovere l'Azione attraverso le risorse messe a disposizione dal FSE Convergenza (80 per cento) e dal Fondo di Rotazione (20 per cento).

cooperativa di produzione e lavoro e dei servizi da più di due ex dirigenti e/o quadri, disoccupati ai sensi della normativa vigente³⁶³.

Ammortizzatori Sociali

Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale e assicurare la coesione sociale, il Governo è più volte intervenuto per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, in aggiunta alle risorse già stanziate dalla L. 92/2012 e ad altre risorse già attivabili a seguito di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.

Oltre ad assicurare un primo immediato sostegno al reddito, il D.L. 54/2013³⁶⁴ contiene una rivisitazione delle disposizioni vigenti, alla luce di una verifica più puntuale della loro applicazione concreta. Il Governo demanda, infatti, a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga³⁶⁵.

Si prevede, inoltre, che l'INPS effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa per ammortizzatori sociali, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia, al fine di verificare gli andamenti di tale spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate. Sul lato dell'accesso alle informazioni, il PON *Governance* Nazionale prevede il progetto 'Enti Bilaterali 2012-14' che ha l'obiettivo di realizzare un sistema permanente di conoscenza strutturata sugli enti bilaterali e sui servizi, tutele e prestazioni da questi erogati a cittadini, imprese, attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Nell'esercizio finanziario 2013 il totale complessivo delle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali in deroga ammonta a 2,53 miliardi, ivi inclusi gli oneri per contribuzione figurativa, cui si aggiungono circa 170 milioni per interventi legislativamente finalizzati dalla legge 228/2012. Il Governo ha così incrementato l'importo disponibile per la cassa integrazione in deroga (CIG) sul Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione, che ammontava a 1,5 miliardi. Gli incrementi sono stati disposti con il D.L. 54/2013 per 469 milioni, con D.L. 63/2013 per 47 milioni e con D.L. 102/2013 per 500 milioni³⁶⁶ che sono stati ripartiti, a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, tra le Regioni e le Province Autonome. A queste risorse vanno poi aggiunti i finanziamenti a disposizione delle

³⁶⁴ D.L. 54/2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo..

³⁶⁵ Con particolare riferimento a: *i*) termini di presentazione delle domande, *ii*) causali di concessione, *iii*) limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito e *iv*) tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

di sostegno del reddito e *iv*) tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

366 Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2013.

³⁶³ La concessione del contributo è legata all'autoimpiego o alla creazione d'impresa da parte di soggetti, disoccupati, rientranti in una o più delle seguenti categorie: ex dirigenti o quadri *over* 50; ex dirigenti o quadri donne che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ex dirigenti o quadri delle Regioni Obiettivo Convergenza che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ex dirigenti o quadri privi di un impiego regolarmente retribuito ma che non rientrino nella categoria dei lavoratori 'svantaggiati'. Le risorse poste a copertura finanziaria dell'iniziativa previste per l'assegnazione dei differenti contributi (bonus per nuove assunzioni e incentivi all'autoimpiego e alla creazione di impresa), ammontano complessivamente a 9.715.000 euro.

Regioni. In particolare, il Governo ha inoltre destinato 287 milioni a valere sui Fondi del Piano di Azione e Coesione per le misure sperimentali di politica attiva e passiva nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza³⁶⁷.

La Legge di Stabilità 2014 ha disposto l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di ulteriori 600 milioni rispetto a quanto già previsto, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Inoltre, a valere su tale fondo nel 2014 è autorizzata la spesa di 50 milioni per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIG straordinaria per cessazione di attività e la spesa di 40 milioni per il finanziamento dei contratti di solidarietà³⁶⁸.

Nell'ambito del fondo, fino a 30 milioni sono destinati al riconoscimento della CIG in deroga per il settore della pesca³⁶⁹. In merito ai contratti di solidarietà³⁷⁰, la stessa legge ha disposto un incremento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro nel limite massimo di 50 milioni a valere sul predetto fondo. A gennaio 2014 il Governo, a valere sulle predette risorse, ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome un importo di 400 milioni da destinarsi agli ammortizzatori in deroga.

Nelle Regioni che rientrano nell'obiettivo Convergenza della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali, le somme previste per la CIG ammontano a 410 milioni. La linea d'intervento prevede azioni innovative e sperimentali che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, con la presa in carico del lavoratore da parte dei Centri per l'Impiego o di Agenzie del lavoro accreditate che devono disegnare ed erogare percorsi personalizzati e strutturati di politica attiva. La misura è stata formulata prevedendo un rapporto di 1 a 3 tra politiche attive e politiche di sostegno al reddito, in considerazione dell'aggravamento della crisi.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali³⁷¹, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Governo ha provveduto a tutelare i soci lavoratori delle cooperative che non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. Il decreto determina la misura delle prestazioni dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) e mini-ASpI da liquidarsi in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione³⁷².

La Legge di Stabilità 2014 è poi intervenuta per sostenere l'occupazione nei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Nel settore portuale, al fine di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota (non

³⁶⁷ Si confronti anche il par. 'Welfare e povertà'.

³⁶⁸ Di cui all'art. 5, commi 5 e 8 del D.L. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 236/1993 e successive modificazioni. Legge di Stabilità 2014, art.1 co.183.

³⁶⁹ Legge di Stabilità 2014, art.1 co.184.

³⁷⁰ Si ricorda che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi a oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 L. 863/84); favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 L. 863/1984). La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un'integrazione pari al 60 per cento della retribuzione persa per le imprese rientranti in normativa CIGS e al 25 per cento per altre.

³⁷¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.113 del 16 maggio 2013.

³⁷² In particolare, per l'anno 2013 le prestazioni ASpI e mini - AspI saranno liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.